



TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. RG **2596/2025** promossa da:

Parte_1

ATTORE

contro

CP_1

CONVENUTO

Il Giudice dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2025,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato preliminarmente che l'avvenuta sanatoria della morosità intimata, seppur intervenuta successivamente alla notifica dell'intimazione, preclude l'adozione di qualsiasi provvedimento interinale;

ritenuto inoltre, in rito, che l'esistenza nel contratto di affitto di ramo d'azienda di ampia clausola compromissoria per arbitrato rituale (sub 22) non preclude il ricorso al procedimento di convalida perché non sono compromettibili in arbitri tutte quelle controversie che, per riserva ex lege, sono riservate alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario come appunto i procedimenti speciali di convalida di licenza e di sfratto per morosità (Trib. Salerno 04/05/2007 – Cass. Civ. 16/01/1991 n°387 – Trib. Modena 19/03/2007) e che però detta clausola, esaurita la fase sommaria, torna ad esplicare la propria piena applicabilità con conseguente incompetenza del giudice ordinario per la trattazione del merito dell'opposizione (Cass. Civ. 23/06/1995 n°7127 – Trib. Modena 01/03/2007);

rilevato che l'operatività di tale clausola non è subordinata ad alcun altro adempimento;

PQM

visti gli artt. 38, 42 e 665 cpc

- rigetta l'istanza di emissione di ordinanza di rilascio;
- dichiara la propria incompetenza per il merito del procedimento appartenendo alla competenza arbitrale innanzi alla quale rimette le parti.

Si comunichi.

Ravenna , 21 dicembre 2025

Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio